

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 305

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa e disciplina
dell'organismo indipendente di valutazione delle
performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150»

(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 dicembre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 184/10

Roma, 10.09.2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, di cui l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010.

Con i miei più cordiali saluti

[Handwritten signature]

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

Schema di Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162 - adottato ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - e in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, detta l'attuale disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Dopo una fase applicativa di quasi un quadriennio, è emersa la necessità di apportare al citato regolamento le modifiche e le integrazioni imposte dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, più in particolare, dal discendente decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, in materia, tra l'altro, di istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*.

Con la circostanza vengono altresì apportate alcune modifiche di adeguamento della struttura degli uffici di diretta collaborazione suggerite dall'esperienza applicativa maturata nella fase di completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e dai nuovi compiti ad esse derivati anche dalla rapida trasformazione dello scenario internazionale. Le esigenze di adeguamento sono, inoltre, riflesso delle altre innovazioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale, introdotte, in particolare, dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa degli Uffici di diretta collaborazione risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, che, unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito della nota attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, è stato riassetato all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010. Contestualmente, dal 9 ottobre p.v., tutte le fonti recanti le disposizioni riassetate, compreso il citato regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, saranno definitivamente abrogate. Ciò stante, a similitudine di come si è già operato con riguardo all'attuazione del decreto legge n. 194 del 2009, in materia di riduzione di assetti organizzativi dirigenziali non generali e del personale delle Aree del Ministero della difesa, si è determinato di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009, novellando direttamente il Testo unico, nelle parti in cui è stato riassetato il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006.

Tale *modus operandi* è supportato dalla circostanza per la quale le eventuali modifiche recate al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006:

- ove riuscissero ad entrare in vigore prima del 9 ottobre 2010 (tenuto anche conto della complessità dell'iter), in quanto successive modificazioni, sarebbero colpite dall'abrogazione decorrente da quella data;
- non potrebbero entrare in vigore successivamente alla data del 9 ottobre p.v. , poiché si presenterebbero come successive modificazioni di norme già definitivamente abrogate.

In entrambi i casi, si tratterebbe di modifiche inutili di modo che gli obiettivi di razionalizzazione e di costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* non verrebbero conseguiti.

Come preliminarmente indicato, la principale delle innovazioni introdotte con il presente provvedimento è senz'altro la disciplina compiuta dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ciò ha imposto da un lato la soppressione della disciplina del Servizio di controllo interno precedentemente recata dall'articolo 4 del d.P.R. n. 162 del 2006, e, dall'altro l'introduzione di una disciplina specifica per l'organizzazione del nuovo *Organismo indipendente di valutazione della performance*. Questo ultimo Organismo, nel rispetto delle determinazioni assunte dalla *Commissione interministeriale per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* (CIVIT), nelle delibere numeri. 1, 2, 3, e più in particolare nella numero 4, del 16 febbraio 2010, emanate ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera g), e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, volte ad assicurare all'Organismo le necessarie autonomia operativa e valutativa, terzietà, imparzialità e autorevolezza di giudizio, è collocato al di fuori dell'alveo proprio degli uffici di diretta collaborazione. In tale direzione, nel provvedimento in esame (a differenza che nel d. P.R. 162 del 2006), l'Organismo non è ricompreso nell'elenco generale degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2

dell'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (già articolo 2, comma 2 del d. P.R. n. 162 del 2006), di seguito, sinteticamente denominato, Testo unico. In particolare, l'articolo 21, comma 8, del Testo unico, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del Provvedimento in esame, determina il contingente di personale assegnato all'Ufficio tecnico di supporto del quale l'Organismo si avvale per l'espletamento delle proprie attribuzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Più in particolare, rispetto al contingente previsto per il SECIN dall'abrogando articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 162 del 2006 - non riassetato nel Testo unico - il richiamato comma 8 dell'articolo 21 prevede:

- la soppressione di un ufficio di livello dirigenziale generale, che ad invarianza di spesa viene riallocato nell'ambito dell'area Gabinetto con funzioni di consulenza studio e ricerca (Cfr., sul punto l'articolo 15, comma 2 del Testo unico, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, che, a differenza dell'articolo 3, comma 2 del d. P.R. n. 162 del 2006, prevede l'incarico di Vice capo di Gabinetto civile come incarico specifico e a se stante, attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del d. P.R. n. 165 del 2001, disgiunto dalle attribuzioni di consulenza studio e ricerca di cui al successivo articolo 17, comma 2. Queste ultime attribuzioni, vengono affidate ad altro dirigente di livello generale transitato, senza oneri aggiuntivi, dall'ex struttura del SECIN (previsto all'articolo 4, comma 5 del d. P.R. n. 162 del 2006 e non confermato nella nuova struttura dell'Organismo di valutazione della *performance* di cui all'articolo 21 comma 8 del Testo unico così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del presente provvedimento);
- un contingente di personale fino ad un massimo di 14 unità, comprensivo di due dirigenti civili di seconda fascia appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due dirigenti militari di livello non generale.

La normativa primaria concernente la costituzione presso le amministrazioni pubbliche degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* è recata, come sopra accennato, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, agli articoli 14 e 30, i quali prevedono che entro il 30 aprile 2010, con provvedimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, sentita la *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)*, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un *Organismo indipendente di*

valutazione della performance, in forma monocratica ovvero collegiale (con collegio composto da tre componenti), in sostituzione del SECIN, per l'esercizio, in piena autonomia operativa e valutativa, tra le altre indicate, delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il Dicastero della difesa, anche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con le circolari n. 18 e 22 del 2010, con il decreto ministeriale 30 aprile 2010, ha dato attuazione al dettato delle richiamate disposizioni primarie:

- istituendo l'Organismo di valutazione della *performance* in sostituzione del Servizio di controllo interno;
- provvedendo alla nomina del presidente e dei componenti, individuandoli rispettivamente in uno interno all'amministrazione con funzioni di presidente e in due estranei alla stessa.

In tal modo la Difesa ha inteso assicurare la composizione "*c.d. mista*" del Collegio, richiesta dalla citata *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*, nelle già citate delibere (numeri 1, 2, 3, e 4, del, emanate ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera g), e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009), volta a garantire all'Organismo stesso le necessarie autonomia operativa e valutativa, terzietà, imparzialità e autorevolezza di giudizio e le conoscenze profonde dell'amministrazione, assicurate dai membri interni nonché il concorso, assicurato dai membri esterni, delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali maturate in autonomia (cioè al di fuori dell'Amministrazione oggetto della valutazione, ndr) nei campi delle metodologie organizzative e dei processi innovativi.

La determinazione della scelta sulla composizione collegiale dell'Organismo operata dall'amministrazione della Difesa è altresì in linea con le indicazioni contenute nella richiamata Circolare n. 18 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, in data 16 aprile 2010, recante *le linee guida di carattere finanziario in materia di costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*. Nella citata circolare, infatti, tra l'altro, al fine di assicurare l'effettività del principio di invarianza della spesa imposto dal richiamato articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, si ribadisce la necessità che le amministrazioni costituiscano un organismo monocratico o collegiale a seconda di come era stato strutturato il sostituito SECIN. Per le medesime ragioni per le quali il SECIN - Difesa era strutturato in forma collegiale, considerata anche l'ampiezza e complessità dell'Amministrazione, è stato necessario confermare all'articolo 21 del

Testo unico, la conformazione collegiale anche dell'organismo di esso sostitutivo (O. I. V.), tenuto altresì conto delle più estese attribuzioni ad esso conferite dalla legge e della previsione di estenderne le competenze di valutazione, anche agli enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa che non si siano dotati di specifico O. I. V. e che, perciò stesso, ne abbiano fatto espressa richiesta.

L'articolo 1, rubricato "*Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2010 n. 90*", al comma 1, illustra le finalità delle modifiche da apportare al d. P.R. n. 90 del 2010, legandole tanto alla necessità di dare attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di costituzione dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* nell'ambito del Dicastero della difesa, quanto a quella di introdurre ulteriori misure di razionalizzazione e di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa.

Più in particolare:

- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *a*), interviene sostituendo o modificando, nell'ambito dell'articolo 14 del Testo unico (già articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006), i commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8. In buona sostanza il comma 1 dell'articolo 14, stabilisce che gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e che, in particolare, essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione. Il comma 2, dell'articolo 14, non elenca più tra gli uffici di diretta collaborazione il Servizio di controllo interno, sostituito (come sopra chiarito) *dall'Organismo indipendente di valutazione della performance (Cfr., supra)*. Dalla stessa elencazione è stato espunto altresì il sopprimendo Ufficio per la politica militare, le cui attribuzioni, come meglio in appresso chiarito, sono state ricondotte nell'ambito dell'area del Gabinetto. La citata soppressione è stata compensata, nel pieno rispetto della clausola di invarianza finanziaria, dalla previsione del Consigliere militare del Ministro. Il comma 3, recante i compiti del Capo di Gabinetto, viene riformulato, pur rimanendo identici i contenuti, per ragioni di sola omogeneità del testo in quanto risulta l'unica disposizione in cui una elencazione di compiti

non è consequenziale ma è ripartita con l'attribuzione per ciascuno di essi di una lettera. Al comma 5, vengono riportate le disposizioni concernenti la nomina la nomina del Consigliere giuridico, i requisiti e la sua dipendenza diretta dal Ministro. Il comma 6, dell'articolo 14, come sopra accennato, prevede la possibilità di nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza al Ministro nelle funzioni e iniziative nelle materie di specifico interesse militare. In particolare viene precisato come l'attività di consulenza del Consigliere militare si possa concretizzare nella fase di elaborazione delle direttive in materia di politica militare e nelle correlate decisioni da adottarsi da parte dell'autorità politica, anche con riguardo agli effetti sulla pianificazione finanziaria, fermo restando che la sua predisposizione compete allo Stato Maggiore della Difesa. La disposizione, mutuando sostanzialmente quanto previsto nel precedente regolamento (d. P.R. n. 162 del 2006) per il Capo dell'Ufficio politica militare, prevede che il Consigliere militare sia scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso delle necessarie e specifiche esperienze e preparazione di settore, o anche tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo dell'Ufficio e risponde della propria attività direttamente al Ministro. Al comma 8 dell'articolo 14 è riformulata la precisazione per cui gli uffici di diretta collaborazione esercitano le attribuzioni di supporto loro assegnate anche a favore Sottosegretari di Stato, ancorché limitatamente alle funzioni ad essi istituzionalmente delegate dal Ministro.

- l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sostituendo l'articolo 15 del Testo unico (già articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006). L'articolo 15, rubricato *Funzioni degli uffici di diretta collaborazione*, al comma 1, reca le attribuzioni della segreteria del Ministro, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14, e individua le figure del Capo della segreteria e quella del Segretario particolare con l'indicazione delle relative attribuzioni. Il comma 2, è stato integrato, rispetto al precedente regolamento, con l'attribuzione all'Ufficio di Gabinetto delle funzioni di cura delle attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione. La norma è stata altresì integrata con le attribuzioni precedentemente assegnate al sopprimendo Ufficio per la politica militare. Sono stati, inoltre, indicati

espressamente i compiti di supporto al Ministro, nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare, con particolare riferimento alla predisposizione delle risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, nonché quelli relativi alla cura delle attività di rappresentanza e di cerimoniale. Ciò anche allo scopo di delimitare con maggiore chiarezza le competenze funzionali dell'Ufficio di Gabinetto in rapporto a quelle degli altri uffici di diretta collaborazione. Come già sopra accennato, nella disposizione della quale si tratta sono state attestate all'Ufficio di Gabinetto, le attribuzioni in precedenza espletate dall'Ufficio per la politica militare, quali tutte le attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare da parte del Ministro, anche per quanto riguarda gli effetti finanziari, vale a dire i riflessi non solo sulla pianificazione finanziaria ma anche quelli direttamente incidenti sul bilancio del Dicastero, in raccordo con il Consigliere militare e con i competenti uffici dell'amministrazione della Difesa. Vengono, infine, confermati i requisiti di grado dei Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, nonché precisato che l'incarico di vice capo di Gabinetto civile, è attribuito a dirigente civile scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 3, in coordinamento con le modifiche del comma 2, chiarisce la ripartizione di competenze tra l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Legislativo in materia di predisposizione degli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico, con l'attribuzione a quest'ultimo esclusivamente di quelli riferiti ad atti normativi. Precisa, inoltre, in senso restrittivo, che l'attività di alta consulenza del predetto Ufficio Legislativo è svolta in favore degli uffici dell'organizzazione centrale della del Dicastero della difesa. I commi 4 e 5, disciplinano rispettivamente le attribuzioni dell'Ufficio del Consigliere diplomatico e delle segreterie dei Sottosegretari di Stato;

- l'articolo 1, comma 1, lettera c), interviene sostituendo l'articolo 16 del Testo unico (già articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006). Sul punto si osservi che l'articolo 4 del d. P.R. n. 162 del 2006 è stato definitivamente espunto, riguardando esso la disciplina del disciolto Servizio di controllo interno). Il nuovo articolo 16, riproduttivo dell'articolo 5 del d. P.R. n. 162 del 2006, contiene le disposizioni sui responsabili degli uffici di diretta collaborazione. In particolare il comma 1, riproduce la corrispondente disposizione del d. P.R. n. 162 del 2006 e stabilisce le modalità di scelta e di nomina del Capo di

Gabinetto. Il **comma 2**, concerne le modalità di scelta e di nomina del Capo Ufficio Legislativo e riproduce le disposizioni già in vigore. Il **comma 3**, prevede che il Consigliere diplomatico sia scelto dal Ministro, in ragione della comprovata esperienza nella carriera diplomatica e sia nominato d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Il **comma 4** (analogamente a quanto previsto nell'analogia disposizione del d. P.R. n. 162 del 2006), qualifica espressamente la natura fiduciaria (*intuitu personae*) del rapporto fra il Ministro e il Capo della sua segreteria e del suo Segretario particolare, nonché fra i Sottosegretari di Stato e i Capi delle loro segreterie, i loro Segretari particolari e i loro Consiglieri per gli affari delegati, ove nominati (incarico di nuova introduzione attribuibile nell'ambito del contingente assegnato). Per tutte le sopra citate figure è prevista la nomina attraverso il decreto ministeriale. Il nuovo **comma 5**, riproduce, al primo periodo, la disposizione recata dal regolamento in vigore, sulla decadenza dagli incarichi di Capo di Gabinetto e Capo dell'Ufficio Legislativo. Per il rimanente personale, al secondo periodo, a differenza che nel d.P.R. n. 162 del 2006, che prevedeva discipline diversificate della durata degli incarichi con riguardo ai diversi responsabili degli uffici di diretta collaborazione, si prevede, in ossequio alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 24-bis del decreto-legge 15 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2006, n. 233, l'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le assegnazioni di personale, compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Il **comma 6**, riproducendo la disposizione vigente, stabilisce l'incompatibilità fra gli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione con qualsiasi attività professionale o con altri incarichi di direzione di uffici. Si tratta tuttavia di una incompatibilità non assoluta, poiché il secondo periodo della disposizione prevede che dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo da parte dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione deve essere informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

- l'articolo 1, comma 1, lettera d), interviene sull'articolo 17 del Testo unico (già articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006). Il **comma 1**, sostituito per consentire una migliore e più chiara formulazione, mantiene inalterato a 153 unità il contingente massimo di personale assegnato agli uffici di diretta

collaborazione. Sempre nel medesimo comma, si prevede l'estensione della regola della decadenza automatica al termine del mandato governativo del Ministro anche per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, ferma comunque restando la possibilità di revoca anticipata. Al **comma 2**, viene mantenuto invariato il numero di dieci incarichi di livello dirigenziale non generale conferibili a dirigenti civili del Ministero della difesa e, al **comma 3**, di dodici dirigenti militari con il grado di generale di brigata o colonnello o a questi corrispondenti delle Forze armate. Al **comma 4**, vengono elencati gli incarichi che non sono computati nel contingente massimo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, tra i quali quello del Capo Ufficio per la politica militare è sostituito dal Consigliere per la politica militare.

- **L'articolo 1, comma 1**, lettera e), interviene sostituendo l'articolo 18 del Testo unico (già articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006). L'articolo 18, rubricato *personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato* è composto di un unico comma e conferma che a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino al massimo di otto unità di personale, comprensive del Segretario particolare, del Consigliere per gli affari delegati, se nominato, e dell'ufficiale Aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della Difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. In ogni caso, al pari di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente (d. P.R. n. 162 del 2006), il numero massimo del contingente delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato resta invariato a 9 unità, comprendendosi in esse il Capo della Segreteria. Nell'ultimo periodo, pur facendo salva la natura fiduciaria del rapporto fra il Sottosegretario di Stato e i membri della sua Segreteria, si ribadisce l'applicabilità delle disposizioni contenute all'articolo 17, commi 1 e 2, in materia di limiti percentuali alle assunzioni con contratto a tempo determinato e di cessazione del rapporto di collaborazione.
- **L'articolo 1, comma 1**, lettera f), modifica l'articolo 19 del Testo unico (già articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006), intervenendo sui commi 3, 4, 8, 11 e 12. Si tratta della norma sul trattamento economico riconosciuto al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione. Al comma 3, sono state apportate le necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, tenuto conto della soppressione della figura del Capo dell'ufficio per la politica militare e

dell'introduzione di quella del Consigliere militare. Per il resto, la disposizione della quale si tratta conferma la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo ivi previsto (determinato in misura non superiore al trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) a favore del Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, del Consigliere militare (che sostituisce il Capo Ufficio politica militare previsto dal regolamento in vigore), del Consigliere diplomatico, del Consigliere giuridico e dei Vice Capi di Gabinetto. Per quanto riguarda in particolare i Vice Capi di Gabinetto, si precisa che la disposizione, al pari di quanto avviene nel d. P.R. n. 162 del 2006, si riferisce ai Vice Capi di Gabinetto militari, che rivestendo il grado di generale di divisione sono destinatari del trattamento economico accessorio parametrato a quello spettante al corrispondente dirigente di livello generale. Al comma 4, viene confermato, riproducendo le disposizioni attualmente in vigore, il trattamento economico spettante al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro e ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, ai quali, anche se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Viene però anche prevista la possibilità di riconoscere tale trattamento economico al segretario particolare dei Sottosegretari di Stato, ma esclusivamente in via alternativa a quello riconoscibile al Capo segreteria, talché la disposizione risulta neutra sotto il profilo degli effetti finanziari. Ciò in linea con quanto previsto da analoghi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione come quello del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 7, comma 3, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227). Nell'ultimo periodo della disposizione di cui trattasi, viene confermata la previsione per la quale, se tale trattamento per i dipendenti pubblici che accedono a tali incarichi risulta più favorevole, lo stesso trattamento integra, per la differenza, il trattamento economico per essi spettante. I commi 8, 11 e 12 concernenti rispettivamente il personale dirigenziale di livello non generale civile e militare nonché quello delle aree funzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, hanno subito modifiche di natura meramente formale e di

coordinamento che non hanno generato innovazioni sostanziali della disciplina recata né variazioni in termini di maggiori o minori oneri.

- **l'articolo 1, comma 1**, lettera g), modifica l'articolo 20 del Testo unico (già articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006), intervenendo sui commi 1, 2 e 3. L'**articolo 20**, rubricato *Modalità della gestione*, ha subito delle modifiche formali e di coordinamento volte a garantire, in ossequio alle previsioni dell'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, il mantenimento della disciplina gestionale attuale; e cioè che il nuovo *Organismo indipendente di valutazione della performance*, al pari del soppresso SECIN di cui all'articolo 4 dell'abrogando d.P.R. n. 162 del 2006, rientra nell'ambito della gestione del Centro di responsabilità amministrativa n. 1 del Gabinetto del Ministro della difesa. La disposizione è in linea con le indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le sopra richiamate circolari n. 18 e 22 del 2010.
- **l'articolo 1, comma 1**, lettera h), sostituisce l'articolo 21 del Testo unico (che non ha corrispondente nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006), istituendo e disciplinando l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della difesa. Tenuto conto di quanto già sopra rappresentato nella parte generale della presente relazione, l'articolo 21 da attuazione, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, alle disposizioni di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. La collocazione in un articolo a parte, al di fuori dell'alveo degli Uffici di diretta collaborazione dell'*Organismo indipendente di valutazione della performance*, risponde al preciso intento di salvaguardare l'autonomia operativa e valutativa dell'organismo, in coerenza con quanto espressamente disposto in tal senso dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e dalle delibere n. 1, 2, 3 e 4 della *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*, emanate ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera g), e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. All'interno dell'articolo 21 sono definiti i compiti, composizione, strutture organizzative e trattamento economico relativi sia al nuovo Organismo (OIV), sia alla struttura tecnica di supporto. In particolare:
 - al **comma 1** si prevede che il nuovo Organismo svolga le attività connesse con le proprie attribuzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, dello stesso articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a); così come modificata dall'articolo 30, comma 4,

del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, in posizione di autonomia operativa e valutativa, anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di propria struttura di misurazione della *performance*;

– **al comma 2** che l'Organismo, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni, possa accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività Ministeriali di interesse e richiedendo ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti e, che, sugli esiti delle proprie attività, riferisca sugli esiti delle proprie attività secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

– **il comma 3**, riguarda la struttura dell'Organismo e prevede che esso possa essere costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti dei quali uno assuma le funzioni di presidente. Gli incarichi dei componenti hanno durata triennale, rinnovabili per una sola volta, secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

– **il comma 4**, prevede che il presidente dell'Organismo, ovvero l'unico componente quando esso sia costituito quale organo monocratico, sia un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica;

– **il comma 5**, stabilisce che in caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di componente il collegio possa essere conferito sia a personale estraneo all'amministrazione con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della *performance* ovvero, a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione;

– **il comma 6**, dà attuazione al comma 9, dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevedendo che senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Organismo sia istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, competente a

perfezionare le attività istruttorie propedeutiche al corretto espletamento delle funzioni istituzionali attribuite all'Organismo stesso. L'ufficio, a tal uopo, si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della *performance* di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti è previsto che sia definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo;

– al **comma 7**, si prevede che il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6, è nominato con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate, ovvero fra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al successivo comma 8, assegnato all'Organismo stesso e in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance*;

– Il **comma 8**, prevede che all'Ufficio di supporto sia assegnato un contingente di personale non superiore nel massimo a quattordici unità nel quale, sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale devono essere disposti, previo parere dell'organo monocratico ovvero del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche. La disposizione rispetta il vincolo della invarianza della spesa posto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché le indicazioni di cui alle citate circolari n. 18 e 22 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Cfr., la relazione tecnica);

– i **commi dal 9 al 14** afferiscono al *trattamento economico del personale in servizio presso L'OIV e il relativo ufficio di supporto*. La disposizione, in attuazione dei commi 1 e 11 dell'articolo 14, del decreto legislativo 150 del 2009 e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con le citate circolari n. 18 e 22 del 2010, prevede che ai componenti dell'Organismo e dell'Ufficio di supporto spetti il medesimo trattamento economico corrisposto

nell'ambito del SECIN già definito dall'articolo 4 dell'abrogando decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, esclusivamente nei limiti delle risorse ad esso destinate. Il provvedimento non reca nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare il comma 11, chiarisce che anche per l'OIV (come già per l'ex SECIN), in relazione ai componenti del Collegio esterni all'Amministrazione, scelta organizzativa già consentita dal d.P.R. n. 162 del 2006 (articolo 8, comma 10), il relativo compenso debba essere determinato secondo le medesime modalità e criteri previsti per il personale assunto nell'area della diretta collaborazione con contratto a tempo determinato e per quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della difesa

Titolo: Schema di Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Ten. Col. Valerio CELOTTO - Ufficio legislativo tel. 0647352143.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per apportare adeguamenti alla struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, suggeriti dall'esperienza applicativa maturata in sede applicativa, volti a rendere più efficace l'attività di supporto e raccordo con l'amministrazione, nonché per tener conto delle recenti innovazioni introdotte in materia di ordinamento della pubblica amministrazione, di riordino della dirigenza statale, di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare per dare attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che prevede la costituzione degli Organismi indipendenti di misurazione della *performance* in sostituzione dei SECIN, ciò attraverso la compiuta disciplina del citato nuovo organismo. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo essendo teso a semplificare e ottimizzare, in un'ottica di efficacia e di efficienza, la struttura di supporto all'autorità politica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, adottato ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, detta l'attuale disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Tale norma, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, è stata riassetata all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, agli articoli 14 e 30, prevede che entro il 30 aprile 2010, con provvedimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, sentita la *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)*, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un *Organismo indipendente di valutazione della performance*, in forma monocratica ovvero collegiale, in sostituzione del SECIN

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento incide esclusivamente sulle disposizioni (artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21) recate dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. n. 90 del 2010, concernenti gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e l'OIV

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le norme contenute nel regolamento disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

I contenuti del regolamento rispettano le linee prevalenti in materia di organizzazione degli uffici statali. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto riguardano l'organizzazione il funzionamento dell'Amministrazione della difesa.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere sulla specifica materia, concernente aspetti procedurali interni all'Amministrazione della difesa, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo di giustizia.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nelle parti in cui è stato riassetato il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006.

Tale *modus operandi* è supportato dalla circostanza per la quale le eventuali modifiche recate al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006:

- ove riuscissero ad entrare in vigore prima del 9 ottobre 2010 (tenuto anche conto della complessità dell'iter), in quanto successive modificazioni, sarebbero colpite dall'abrogazione decorrente da quella data;
- non potrebbero entrare in vigore successivamente alla data del 9 ottobre p.v., poiché si presenterebbero come successive modificazioni di norme già definitivamente abrogate.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero della difesa, ritenuti congrui e sufficienti.

Amministrazione proponente: Ministero della difesa

Titolo: Schema di Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Ten. Col. Valerio CELOTTO – Ufficio legislativo tel. 0647352143.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, che, unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito dell'attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, è stato riassetato all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010. Contestualmente, dal 9 ottobre 2010, tutte le fonti recanti le disposizioni riassettate, compreso il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, saranno definitivamente abrogate. Con il presente intervento si dà poi attuazione al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli articoli 14 e 30, prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un *Organismo indipendente di valutazione della performance*, in forma monocratica ovvero collegiale (con collegio composto da tre componenti), in sostituzione del SECIN, disciplinando in modo compiuto organizzazione funzionamento del citato nuovo organismo, tenuto conto delle disposizioni di legge e delle circolari applicative emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Dopo una fase applicativa di quasi un quadriennio del d.P.R. n. 162 del 2006 è emersa la necessità di apportare al citato regolamento le modifiche e integrazioni imposte dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, più in particolare, dal discendente decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, in materia, tra l'altro, di istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*. Con la circostanza vengono altresì risolte alcune esigenze di adeguamento della struttura

degli uffici di diretta collaborazione suggerite dall'esperienza applicativa maturata nella fase di completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e dai nuovi compiti ad esse derivati anche dalla rapida trasformazione dello scenario internazionale. Le esigenze di adeguamento sono, inoltre, riflesso delle altre innovazioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale, introdotte, in particolare, dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

C) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema si è posto in termini di semplificazione e di ottimizzazione del funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. L'intervento normativo non ha quindi comportato la valutazione di esigenze sociali ed economiche, né tanto meno nel contesto internazionale.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi dell'intervento normativo in esame sono i seguenti:

- a) definizione dell'assetto organizzativo dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) del Ministero della difesa, sua disciplina e inquadramento al di fuori degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per assicurarne l'indipendenza;
- b) accentramento delle funzioni di consulenza di politica militare nell'ambito del Gabinetto;
- c) semplificazione e snellimento delle strutture di raccordo tra l'Amministrazione ed il Vertice politico costituite dagli uffici di diretta collaborazione, con ricadute positive sul completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate, nonché sullo svolgimento delle missioni internazionali nell'ambito del mutato assetto politico-strategico internazionale;

E) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Le disposizioni recate dal regolamento incidono sui responsabili degli uffici di diretta collaborazione, dell'OIV e, indirettamente, delle strutture di vertice dell'Amministrazione.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e non dirigenziale del personale civile del Ministero della difesa attraverso apposito incontro tenuto in data 2 luglio 2010.

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Non è stata valutata l'opzione zero trattandosi di intervento regolamentare conseguente a fonti primarie, specie, da ultimo, per quel che riguarda la compiuta disciplina dell'OIV della Difesa.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state individuate opzioni alternative.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Per la misurazione degli effetti derivanti dagli interventi di modificazione al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa si è proceduto dall'esame in concreto delle difficoltà applicative emerse nella sua applicazione e dell'esigenza di contenere i costi della politica.

B) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio e lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni evidenziando i relativi vantaggi collettivi.*

L'opzione regolatoria non presenta svantaggi, giacché diretta esclusivamente a riorganizzare, secondo criteri di efficacia, economicità e accentramento, gli uffici di diretta collaborazione, nonché a definire, secondo i medesimi criteri, l'assetto organizzativo e la struttura del nuovo o Organismo indipendente di valutazione della performance. In tale modo sarà possibile disporre di un apparato di supporto all'attività decisionale del vertice politico del Dicastero più snello e quindi meno oneroso per la collettività, come è possibile evincere dalla relazione tecnica, ma nel contempo caratterizzato da una maggiore efficienza.

C) *La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

L'intervento non pone nuovi obblighi informativi.

D) *L'eventuale comparazione con altre scelte esaminate.*

I contenuti e la natura dell'intervento normativo in esame non hanno comportato l'esigenza di effettuare comparazioni con altre opzioni esaminate.

E) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

Gli effetti dell'intervento regolatorio non risultano condizionati da fattori interni o esterni all'Amministrazione.

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Le disposizioni in esame non comportano alcun impatto sull'attività delle imprese

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Essi sono i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, nonché il collegio di cui si compone l'OIV.

B) *Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Non sono previste specifiche forme di pubblicità e di informazione sull'intervento regolatorio.

C) *Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Gli strumenti di controllo sono gli stessi dei quali l'autorità politica può avvalersi per la diretta verifica dei risultati.

D) *Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Non sono previste revisioni e adeguamenti periodici. Il Ministero della difesa, tuttavia, provvederà alla redazione della prescritta VIR con cadenza biennale con la quale verranno verificati in particolare gli effetti delle modifiche apportate alle disposizioni del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che disciplinano il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'OIV.



Ministero
dell' Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma, 27 SET. 2010

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo Economia


Prot. N. 80425
Rif. Prot. Entrata N. 79311
Allegati:
Risposta a nota del:

E, p.c. All'ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: Schema di DPR recante riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della
performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150..

Si è esaminato il provvedimento indicato in oggetto e le annesse relazioni tecnica
ed illustrativa.

Al riguardo, si conferma il parere favorevole già formulato con nota: 78689 del 20
settembre 2010.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte's



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 27 SET. 2010

ACG/55/DIF/12791

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Ufficio legislativo

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE


AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE:
"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".**

RELAZIONE TECNICA

1. SCOPO DEL PROVVEDIMENTO.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162 - adottato ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ed in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, detta l'attuale disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa. All'esito di una fase applicativa di quasi un quadriennio, è emersa la necessità di apportare al citato regolamento alcune modifiche e integrazioni volte a migliorare talune specifiche organizzative, nonché ad adeguare la struttura degli uffici di diretta collaborazione alle più incisive attività di supporto e raccordo con gli organi dell'amministrazione. Necessità, viepiù avvertita, in ragione del completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e per i nuovi compiti ad esse derivati per la rapida trasformazione degli impegni, anche nel modificato scenario internazionale.

Le esigenze di adeguamento a cui con il presente provvedimento s'intende fornire adeguate risposte sono, inoltre, il riflesso delle numerose innovazioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale, introdotte già all'indomani dell'adozione del d. P.R. n. 162 del 2006 con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e, più in particolare, dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché, conseguentemente, dal discendente decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 in materia, tra l'altro, di istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, in sostituzione dei Servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Le finalità sopra descritte, in termini organizzativi, hanno determinato, tra l'altro, anche la necessità di adeguamenti, talvolta attraverso una semplice redistribuzione del personale dirigenziale e non dirigenziale, nell'ambito dei contingenti assegnati all'area del Gabinetto (comprendente la Segreteria del Ministro, Uffici di Gabinetto, Ufficio legislativo, e Ufficio del Consigliere diplomatico), l'area delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e quella dell'ex SECIN, sostituito dal nuovo Organismo indipendente di valutazione della *performance*, disciplinato in modo compiuto dal presente provvedimento in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e nel rispetto delle circolari n. 18 e 22 rispettivamente del 16 aprile 2010 e 19

maggio 2010, all'uopo emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP. Gli interventi organizzativi e re-distributivi interessano, nell'ambito delle diverse aree sopra indicate, il personale dirigenziale di livello generale, il personale civile delle Aree funzionali e il personale militare non dirigenziale.

Il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa degli Uffici di diretta collaborazione risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, che, unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito della nota attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, è stato riprodotto e riassetato all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, d'ora in avanti denominato Testo unico. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010. Contestualmente, dal 9 ottobre p.v., tutte le fonti attualmente in vigore recanti le disposizioni riassettate, compreso il citato regolamento di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, saranno definitivamente abrogate. Ciò stante, a similitudine di come si è già operato con riguardo all'attuazione del decreto-legge n. 194 del 2009, in materia di riduzione di assetti organizzativi dirigenziali non generali e del personale delle Aree del Ministero della difesa, si è proceduto all'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009, novellando direttamente il Testo unico, nelle parti in cui è stato riprodotto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006.

Tale *modus operandi* è supportato dalla circostanza per la quale le eventuali modifiche recate al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006:

- ove entrassero in vigore prima del 9 ottobre 2010 (tenuto anche conto della complessità dell'iter), in quanto successive modificazioni di esso, sarebbero colpite dall'abrogazione decorrente da quella data;
- non potrebbero entrare in vigore successivamente alla data del 9 ottobre p.v., poiché si presenterebbero come successive modificazioni di fonte già definitivamente abrogata.

In entrambi i casi esse modifiche risulterebbero inutili e, pertanto, gli obiettivi di razionalizzazione e di costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* non verrebbero conseguiti.

Più in particolare, gli interventi si rivolgono:

- **ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE:** l'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ha

imposto da un lato l'espunzione delle norme che disciplinavano il *Servizio di controllo interno* e, dall'altro, l'introduzione di quelle riguardanti la disciplina del nuovo Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di cui all'articolo 21 del Testo unico, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del presente provvedimento. Quest'ultimo Organismo è stato collocato al di fuori dell'alveo proprio degli uffici di diretta collaborazione, a salvaguardia *dell'indipendenza e dell'autonomia valutativa*, espressamente richiamate dallo stesso articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. In tale direzione, nel provvedimento in esame, l'Organismo non è stato ricompreso nell'elenco generale degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 dell'articolo 14 del citato Testo unico, e trova la propria disciplina nell'articolo 21, quale norma a parte. In particolare, l'articolo 21, comma 8, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del presente provvedimento, determina il contingente di personale assegnato all'ufficio di supporto dell'Organismo, quale struttura tecnica permanente della quale l'Organismo stesso possa e debba avvalersi per l'espletamento delle proprie attribuzioni istituzionali. Al riguardo, rispetto al contingente previsto per il SECIN dall'abrogando articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 162 del 2006, il richiamato articolo 21, comma 8 del testo unico prevede:

■ la soppressione di un ufficio di livello dirigenziale generale, che senza nuovi oneri viene riallocato nell'ambito dell'area Gabinetto con funzioni di consulenza studio e ricerca. Tale riallocazione è avvenuta scindendo le funzioni di consulenza studio e ricerca dall'incarico di vice capo di gabinetto civile, a cui per prassi esse funzioni erano da sempre state connesse. Attualmente l'incarico di vice capo di gabinetto civile, di cui all'articolo 15, comma 2 del Testo unico, assume infatti connotazione autonoma rispetto all'altro incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza studio e ricerca (transitato dall'ex SECIN), di cui all'articolo 17, comma 2 del Testo unico;

- un contingente di personale fino ad un massimo di quattordici unità (erano 20 nell'ex SECIN – Vds. art. 4, comma 5 del d. P.R. n. 162 del 2006), comprensivo di due dirigenti civili di seconda fascia appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due dirigenti militari di livello non generale.

La normativa primaria concernente la costituzione presso le amministrazioni pubbliche degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* è recata, come sopra accennato, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, agli articoli 14 e 30, i quali, prevedono che entro il 30 aprile 2010, con provvedimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, sentita la *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* (CIVIT), di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ogni amministrazione,

singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della *performance*, in forma monocratica ovvero collegiale (con collegio da tre componenti), in sostituzione del Servizio di controllo interno, per l'esercizio, *in piena autonomia operativa e valutativa*, tra le altre indicate, delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il Dicastero della difesa, anche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con le già richiamate circolari n. 18 e 22 del 2010, con il decreto ministeriale 30 aprile 2010, per il quale si è da poco perfezionato l'iter di controllo presso il competente UCB, ha dato attuazione alle richiamate disposizioni primarie:

- istituendo in forma collegiale l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* in sostituzione del Servizio di controllo interno;
- provvedendo alla nomina del presidente e dei componenti, individuandoli rispettivamente in un interno all'amministrazione e in due membri estranei.

Con riguardo alla composizione del Collegio, la Difesa ha inteso assicurare la composizione "*c.d. mista*", richiesta dalla *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*, nelle delibere numeri. 1, 2, 3, e più in particolare, nella numero 4, del 16 febbraio 2010, emanate ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera g), e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, volta ad attribuire all'Organismo le necessarie autonomia operativa e valutativa, terzietà, imparzialità e autorevolezza di giudizio, nonché le conoscenze profonde dell'amministrazione assicurate dai membri interni, oltre che il concorso, assicurato dai membri esterni, delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali maturate in autonomia (cioè al di fuori dell'Amministrazione oggetto della valutazione, ndr) nei campi delle metodologie organizzative e dei processi innovativi. A tal riguardo, l'articolo 21 del Testo unico, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del presente provvedimento, stabilisce che *l'Organismo è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente*" e che, in caso di organismo collegiale, "*... nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di componente il collegio è conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione*".

Sulla base delle richiamate disposizioni introdotte con il presente provvedimento, la determinazione della scelta sulla composizione collegiale dell'Organismo operata dall'amministrazione della Difesa è altresì in linea con le indicazioni contenute nella richiamata

Circolare n. 18 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, in data 16 aprile 2010, recante le linee guida di carattere finanziario in materia di costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*. Nella citata circolare, infatti, tra l'altro, al fine di assicurare l'effettività del principio di invarianza della spesa imposto dal citato articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, si ribadisce la necessità che le amministrazioni costituiscano un organismo monocratico o collegiale, a seconda di come era stato strutturato il precedente Servizio di controllo interno. Per le medesime ragioni per le quali il SECIN - Difesa era strutturato in forma collegiale, considerata anche l'ampiezza e complessità dell'Amministrazione, è stato necessario confermare la collegialità anche in seno all'organismo di esso sostitutivo (O. I. V.), tenuto altresì conto delle ulteriori attribuzioni ad esso conferite dalla legge e della previsione di estenderne le competenze di valutazione, anche agli enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa che non si siano dotati di specifico O. I. V. e che ne abbiano fatto espressa richiesta.

Stante quanto sopra rappresentato è prevalsa la scelta di nominare con il richiamato decreto ministeriale 30 aprile 2010, quali membri del Collegio, due membri estranei all'amministrazione, scelta, che ha consentito di ottemperare alle indicazioni e agli obblighi posti dalle disposizioni sopra richiamate e di far fronte alle più estese competenze dell'O. I. V., rispetto a quelle dell'ex SECIN. A tali membri esterni è corrisposto un compenso di euro 30.000 annui lordi per ciascuno di essi (€ 75.786,00 complessivamente, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione) che risulta essere inferiore all'emolumento che veniva corrisposto ai due precedenti membri dell'ex SECIN, (Cfr. le allegate Tabelle 1, 2 e 3). Infatti, l'Amministrazione, mentre per il funzionamento dell'ex SECIN, aveva previsto l'impiego, quali membri del Collegio, di due dirigenti militari di livello non generale, il cui onere complessivo era pari al 244.602,38 euro all'anno, ora, in attuazione delle citate circolari, con il richiamato decreto 30 aprile 2010, ha preposto, quali membri del collegio dell'OIV, due professionisti esterni, il cui compenso può essere determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10 (già articolo 8, comma 10 del d. P.R. 162 del 2006). In tal maniera, risulta rispettato il vincolo dell'invarianza della spesa per il funzionamento del nuovo organismo, imposto dal citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e ribadito dalle richiamate circolari della Ragioneria generale dello Stato.

In allegato si riportano le Tabelle 1 e 2 che, dimostrano l'invarianza di spesa, sia nella parte fissa che in quella variabile, nell'ambito della costituzione dell'attuale OIV in sostituzione dell'ex SECIN.

In particolare la Tabella 1 riporta, la rilevazione degli oneri sostenuti dal SECIN nell'esercizio finanziario 2009, indicando le unità di personale interessate distinte per posizione economica

rivestita e i capitoli di bilancio sui quali le relative risorse finanziarie risultano, allo stato, allocate. Tale Tabella risulta ulteriormente distinta con riferimento al Collegio, all'unità dirigenziale di livello generale, e al contingente di personale previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006. La Tabella della quale si tratta evidenzia un importo complessivo rilevato, debitamente ripartito nei diversi pertinenti capitoli di bilancio pari a euro 1.695.111,68 ed evidenzia, altresì, per ciascuna area di riferimento (Collegio, unità dirigenziale e Contingente) i relativi totali parziali. Sul punto, quale fonte di ulteriore riduzione della spesa, si consideri che il contingente del personale adibito alla struttura tecnica permanente di supporto del costituito O.I.V. è stato ridotto, nel massimo teorico, di 6 unità: dalle 20 previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006 per l'ex SECIN, alle 14 complessive previste dall'attuale articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del presente provvedimento.

La **Tabella 2** strutturata sulla falsa riga della citata **Tabella 1**, evidenzia invece, per facilitare il confronto, gli oneri programmati con riguardo alle spese di personale appartenente al costituito OIV.

La Tabella 2, inoltre:

- tiene conto della diversa composizione del Collegio (membri esterni anziché dirigenti militari non generali);
- continua a considerare gli oneri derivanti dalla presenza del dirigente di livello generale, ancorché tale figura venga espunta dalla struttura organizzativa del nuovo OIV. Ciò, in quanto tale unità dirigenziale, ad invarianza di spesa, viene ora ad assumere, nell'ambito dell'area del Gabinetto, l'incarico di consulenza, studio e ricerca di cui all'articolo 17, comma 2 (già articolo 6, comma 2 del d. P.R. n. 162 del 2006), a cui, per prassi, era in precedenza associato l'incarico di Vice capo di gabinetto civile.

La **Tabella 2** allegata, evidenzia un importo complessivo programmato di spesa per il nuovo OIV, debitamente ripartito nei diversi pertinenti capitoli di bilancio, pari a euro 1.526.295,30 ed evidenzia, per ciascuna area di riferimento (Collegio, unità dirigenziale e Contingente) i relativi totali parziali.

A tale importo vanno ad aggiungersi i 245,454,55 euro, concernenti le spese di funzionamento (attualmente allocate sui Capitoli 1030/2, 1165 e 7005/1, rispettivamente per 229.581,82 euro, 3.600,00 e 12.272,73 euro) anch'esse considerate dalla richiamata circolare n. 18.

Il confronto dei totali parziali e di quelli complessivi delle sopra richiamate Tabelle 1 e 2 evidenziano il sostanziale rispetto della clausola di invarianza della spesa nell'ambito delle indicazioni impartite con le citate circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della complessiva operazione di costituzione del nuovo Organismo Indipendente di valutazione della *performance* in sostituzione dell'ex Servizio di controllo interno dell'Amministrazione della difesa.

Nella Tabella 3 di seguito riportata viene operato il raffronto fra i contingenti complessivi del Servizio di Controllo interno in ragione dell'attuale composizione e quelli dell'istituendo Organismo indipendente di misurazione della *performance*, con l'indicazione degli effetti recati sul contingente complessivo d'Area, sui dirigenti non generali e sulle Aree funzionali.

Tabella 3

Area ex SECIN attuale O.I.V.			
d.P.R. n. 162 del 2006		d.P.R. n. 90 del 2010	
Dirigente generale	1	Dirigente generale	0
Dirigenti di 2 ^a fascia	4	Dirigenti di 2 ^a fascia	4
Aree funzionali	16	Aree funzionali	10
Contingente complessivo d'Area	21	Contingente complessivo d'Area	14

EFFETTI DI AREA RECATI SU:	
Aree funzionali	-6
Dirigente generale	-1
Dirigenti di 2 ^a fascia	0
Contingente complessivo d'Area	-7

▪ **ALLA RIORGANIZZAZIONE E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI PERSONALE NELL'AMBITO DELL'AREA-GABINETTO:**

- l'articolo 15, comma 2 (già articolo 3, comma 2, del d. P.R. n. 162 del 2006), così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede, a differenza del regolamento vigente, l'incarico di Vice capo di Gabinetto civile come incarico specifico e a se stante, cioè disgiunto dalle attribuzioni di consulenza studio e ricerca di cui al successivo articolo 17, comma 2, che tradizionalmente erano state ad esso attribuite. Queste ultime attribuzioni, sono ora affidate, senza oneri aggiuntivi, al dirigente di livello generale eliminato dall'ex struttura del SECIN delineata dall'abrogando articolo 4, comma 5 del d.P.R. n. 162 del 2006. Infatti, tale figura di dirigente generale non è confermata nella nuova struttura dell'Organismo di valutazione della *performance* di cui al già citato articolo 21 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del presente

provvedimento. Il transito della posizione dirigenziale di livello generale dall'ex SECIN al Gabinetto avviene a costo zero e, pertanto, non reca oneri aggiuntivi.

- l'articolo 17, comma 1, del Testo unico (già articolo 5 del d. P.R. n. 162 del 2006) lascia inalterato il numero massimo di 153 unità per il contingente complessivo e pertanto né produce, né riduce gli oneri;
- l'articolo 17, comma 2, all'ultimo periodo lascia altresì inalterati i numeri sia dei dirigenti civili di livello non generale (dieci), sia dei colonnelli o generali di brigata (dodici), in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, nell'ambito del medesimo contingente di 153 unità di cui al citato comma 1 dello stesso articolo 17 e, pertanto né produce, né riduce gli oneri;
- l'articolo 18, comma 1 (già articolo 6 del d. P.R. n. 192 del 2006), lascia inalterata la composizione in complessive 9 unità di personale del contingente assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e, pertanto né produce né riduce gli oneri, prevedendo la possibilità per il Sottosegretario di attribuire ad uno dei componenti la segreteria, quindi senza incrementi di personale, l'incarico di consigliere per gli affari delegati;
- l'articolo 21, comma 11, chiarisce che anche per l'OIV, in relazione ai componenti del Collegio esterni all'Amministrazione, scelta organizzativa già consentita dal d.P.R. n. 162 del 2006 (articolo 8, comma 10), il relativo compenso debba essere determinato secondo le medesime modalità e criteri previsti per il personale assunto nell'area della diretta collaborazione con contratto a tempo determinato e per quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'articolo 19, comma 4, conferma, riproducendo le disposizioni attualmente in vigore, il trattamento economico spettante al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro e ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, ai quali, anche se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Viene però anche prevista la possibilità di riconoscere tale trattamento economico al segretario particolare dei Sottosegretari di Stato, ma esclusivamente in via alternativa a quello riconoscibile al Capo segreteria, talché la disposizione risulta neutra sotto il profilo degli effetti finanziari.

- l'articolo 19, comma 8, del Testo unico dell'ordinamento militare, concernente la disciplina del trattamento economico dei dirigenti civili, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del presente provvedimento, reintroduce i medesimi contenuti dell'articolo 8, comma 8, del d.P.R. n. 162 del 2006, norma peraltro attualmente in vigore. L'intervento si rende necessario per rendere omogenea la formulazione della disposizione con quella corrispondente recata da tutti gli altri analoghi regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. EFFETTI SUL PERSONALE DELLE AREE E PROFILI DI QUANTIFICAZIONE FINANZIARIA

La **Tabelle 4**, eccezion fatta che per l'unica posizione dirigenziale di livello generale transitata senza oneri dall'ex SECIN all'area del Gabinetto, riporta in termini numerici gli effetti del presente provvedimento sulle categorie di personale delle sopra sinteticamente rappresentate norme confermatrici dell'organizzazione delle Aree del Gabinetto, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

TABELLA 4

Area Gabinetto Segreteria Ministro - Uffici di Gabinetto - Ufficio legislativo - Ufficio del Consigliere diplomatico			
d.P.R. n. 162 del 2006		d.P.R. n. 90 del 2010	
Dirigenti di 2 ^a fascia	22	Dirigenti di 2 ^a fascia	22
Aree funzionali	131	Aree funzionali	131
Contingente complessivo d'Area	153	Contingente complessivo d'Area	153
EFFETTI DI AREA RECATI SU:			
Contingente complessivo d'Area		0	
Dirigenti di 2 ^a fascia		0	
Aree funzionali		0	
Area Segreterie Sottosegretari di Stato			
d.P.R. n. 162 del 2006		d.P.R. n. 90 del 2010	
Posto con emolumento ex art 8, co. 4	1	Posto con emolumento ex art 19, co. 4	1
Aree funzionali	8	Aree funzionali	8
Contingente complessivo d'Area	9	Contingente complessivo d'Area	9
EFFETTI DI AREA RECATI SU:			
Contingente complessivo d'Area		0	
Posto con emolumento ex art 7, co. 4		0	
Aree funzionali		0	

Anche dalla **Tabella 4** analitica delle consistenze si evince che le norme di riorganizzazione recate dal provvedimento non producono nuovi o maggiori oneri connessi con l'incremento qualitativo o quantitativo dei contingenti delle diverse Aree degli uffici di diretta collaborazione (Area Gabinetto - Area Sottosegretari di Stato - Area OIV).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

CC m

Il Ragioniere Generale *Carlo*

27 SET. 2010

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA E DISCIPLINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA *PERFORMANCE* DI CUI ALL'ARTICOLO 14, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della *Costituzione*;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Vista la *legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visti gli articoli 4, 14 e 19 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 13 e 14, concernenti l'obbligo di istituire presso Amministrazioni pubbliche, gli Organismi indipendenti di misurazione della *performance*, in luogo dell'attuale Servizio di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, disciplinato, per il Ministro della difesa, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162;

Vista la *legge 15 luglio 2002, n. 145*, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108*;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare gli articoli 7 e 21, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

Visto il *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*, e successive modificazioni, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* e successive modificazioni, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Considerato che l'articolo 7, comma 2, lettera c), del citato *decreto legislativo n. 300 del 1999* stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Vista la *legge 18 febbraio 1997, n. 25*, e successive modificazioni, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556*, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della *legge 18 febbraio 1997, n. 25*;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 luglio 2010;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione;

ART. 1

(Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2010 n. 90)

1. In attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* in luogo dei Servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, e al fine di introdurre ulteriori misure di razionalizzazione e di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

“1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

“2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) l'Ufficio del consigliere diplomatico;

e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.”;

3) il comma 3, è sostituito dal seguente comma:

“3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti ed organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, l'organizzazione interna degli uffici di diretta

collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.”;

4) il comma 5, è sostituito dal seguente comma:

“5. Il Ministro può nominare un consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti istituzionali. Il consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.”.

5) il comma 6, è sostituito dal seguente comma:

“6. Il Ministro può nominare un consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare. In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessità con i competenti uffici dell'Amministrazione della difesa. Il consigliere militare è scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro.”;

6) al comma 8, le parole, “per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati”, sono sostituite dalle seguenti:

“per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate”;

b) l'articolo 15, è sostituito dal seguente:

“Articolo 15. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

“1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare;

predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte nonché alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attività di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; cura le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del Ministro.

Con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, sono nominati un vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o più vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il capo dell'Ufficio opera in raccordo con il consigliere giuridico del Ministro, se nominato.

4. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.

5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo segreteria, si occupano della corrispondenza del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e, se nominato, il consigliere per gli affari delegati.”

c) L'articolo 16, è sostituito dal seguente:

“Articolo 16. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il capo di Gabinetto è ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

3. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

4. Il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.

5. Il capo di Gabinetto e il capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilità di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi è disciplinata dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto applicabile.

6. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.”

d) all'articolo 17:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

“1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d) è stabilito complessivamente in 153 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa,

ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.”;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole, “un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci,”, sono sostituite dalle seguenti:

“un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione,”;

3) al comma 3, le parole, “sono assegnati 12”, sono sostituite dalle seguenti: *“sono assegnati dodici”;*

4) al comma 4:

– le parole, “dal Capo dell’Ufficio per la politica militare,”, sono soppresse;

– le parole, “la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico”, sono sostituite dalle seguenti:

“la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del consigliere militare”;

e) L’articolo 18 è sostituito dal seguente articolo:

“ 18. Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.”;

f) all’articolo 19:

1) al comma 3, le parole, “Al Capo dell’Ufficio per la politica militare, al Consigliere diplomatico, al Capo dell’Ufficio legislativo, se militare, a tre Vice capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico,”, sono sostituite dalle seguenti:

“Al capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al consigliere militare, al consigliere diplomatico, al consigliere giuridico, a tre vice capo di Gabinetto,”;

2) Il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

4. Al capo della segreteria e al segretario particolare del Ministro, nonché ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un

emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente comma:

“8. Ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.”;

4) al comma 11, le parole, “degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi.”, sono sostituite dalle seguenti:

“dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri.”.

5) il comma 12 è sostituito dal seguente comma:

“12. Il personale beneficiario della indennità di cui al comma 11, è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”

g) all'articolo 20:

1) al comma 1, dopo le parole, “Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro”, sono inserite le seguenti:

“e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 21,”;

2) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole “al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2”, sono aggiunte le seguenti:

“nonché all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'articolo 21,”;

3) al comma 3, le parole, “può delegare i relativi adempimenti”, sono sostituite dalle seguenti:

“può delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1,”

h) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

“Articolo 21. Organismo indipendente di valutazione della performance.

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, dello stesso articolo 14 del decreto legislativo n. 150

del 2009, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), così come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999. L'organismo svolge le sopra indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di struttura di misurazione della performance.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività Ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. L'Organismo è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro della difesa per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. Il Presidente dell'Organismo, ovvero l'unico componente quando monocratico, è un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica.

5. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di componente il collegio è conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione.

6. Presso l'Organismo è istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti è definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo.

7. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6, è nominato con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

8. All'ufficio di cui al comma 6 è assegnato un contingente di personale non superiore a quattordici unità, nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere dell'organo monocratico ovvero del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

9. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance nonché al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 8, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.

10. All'unico componente ovvero al Presidente dell'Organismo di valutazione della performance di cui al comma 4, spetta il medesimo trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3.

11. Ai componenti dell'Organismo collegiale di cui al comma 3, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8, compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9.

13. Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 8.

14. Al restante personale non dirigenziale militare e civile appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.”.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

MD-GABINETTO	
0054000-2010	01/12/10
	UFFICIO UL
	COPIA PER
	Classifica 9-9-9 9

N. 5265/2010

Roma, addì 01 DICEMBRE 2010

Risposta a nota del
N.

Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA IN MATERIA DI
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTRO DELLA DIFESA E
LA DISCIPLINA DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **4616/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Il Segretario Generale

A. Torsello

Numero 5265/2010 e data 1/12/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2010

NUMERO AFFARE 04616/2010

OGGETTO:

Ministero della difesa - Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2009, n. 150.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 8/43564 del 30 settembre 2010, con la quale il Ministero della difesa chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, Sabato Malinconico.

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento trasmesso per l'esame, adottato a norma dell'articolo 17, comma 4-bis della

legge 23 agosto 1988, n. 400, risponde principalmente alla finalità di apportare integrazioni e modificazioni al regolamento approvato con d.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, in tal modo dando attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e più specificamente al conseguente decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nella parte in cui prevede l'istituzione di organismi indipendenti di valutazione della performance in sostituzione dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

La stessa Amministrazione soggiunge nella relazione illustrativa che accompagna lo schema che, nella circostanza, ha ritenuto utile apportare talune limitate modificazioni all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, suggerite dalla ormai quadriennale esperienza applicativa del menzionato regolamento n. 162 del 2006 nella fase di completamento del nuovo modello di difesa e del processo di professionalizzazione delle Forze armate.

Nel redigere lo schema di regolamento in esame, l'Amministrazione ha tenuto conto che il richiamato regolamento approvato con d.P.R. n. 162 del 2006, alla stregua delle altre disposizioni di natura regolamentare riguardanti l'Amministrazione della difesa, ha formato oggetto del riassetto previsto dall'art. 14 della legge 18 novembre 2005, n. 245, ed è quindi confluito nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con

d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Ha considerato, altresì, che l'entrata in vigore dello stesso Testo Unico, ai sensi dell'art. 2272 del codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stata fissata alla data del 9 ottobre 2010 con conseguente abrogazione, dalla stessa data, di tutte le fonti normative oggetto del riassetto, ivi compreso il citato d.P.R. n. 162 del 2006. Pertanto l'Amministrazione ha predisposto le disposizioni in argomento con il metodo della novella intervenendo direttamente sulle previsioni del menzionato Testo Unico, che hanno recepito a suo tempo, inglobandole, le norme del d.P.R. n. 162 del 2006 recante il regolamento di organizzazione degli uffici e delle strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Lo schema si compone di un unico articolo con il quale vengono modificate, integrate o sostituite disposizioni contenute negli articoli da 14 a 21 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Come si è detto, oltre ad introdurre il nuovo organismo indipendente di valutazione della performance in sostituzione del servizio di controllo interno, con lo schema in esame vengono apportate talune modifiche alla struttura e funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. L'innovazione più rilevante è costituita dalla soppressione dell'ufficio per la politica militare, le cui attribuzioni vengono ora ricondotte nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto e sostanzialmente assegnate alla figura di nuova istituzione costituita dal consigliere militare del Ministro. A quest'ultimo, qualora nominato, sono affidate funzioni di consulenza,

collaborazione e assistenza del vertice politico ai fini di predisposizione delle direttive in materia di politica militare anche con riguardo alla pianificazione finanziaria, ferme restando le competenze già spettanti allo Stato maggiore nella materia. Analogamente a quanto già stabilito nel d.P.R. n. 162 del 2006 per il Capo dell'ufficio per la politica militare, si prevede che il consigliere militare sia scelto tra gli ufficiali generali o tra gli ammiragli in possesso di specifiche esperienze e competenze di settore, ovvero tra dirigenti della pubblica amministrazione o esperti estranei in possesso di adeguate capacità ed esperienze maturate nel settore della difesa, nonché di titoli professionali, culturali e scientifici. E' previsto altresì che il consigliere militare si avvalga dell'ufficio di gabinetto, d'intesa con il capo dell'ufficio, si raccordi con i competenti uffici dell'Amministrazione della difesa e risponda del proprio operato esclusivamente al Ministro della difesa. Lo schema di regolamento sottoposto al parere prevede inoltre ulteriori, limitati, interventi con riguardo agli altri uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'ufficio di gabinetto (del quale definisce in maniera più puntuale i compiti), l'ufficio legislativo, il consigliere giuridico, la segreteria del Ministro e la segreteria dei Sottosegretari, nonché i titolari dei predetti uffici; detta le norme relative alla nomina dei responsabili dei menzionati uffici e fissa il contingente di personale assegnato e il relativo trattamento economico.

Con riferimento all'istituzione del nuovo organismo deputato alla valutazione della performance, lo schema di regolamento in esame, al

fine di assicurarne l'autonomia e l'indipendenza, prevede che detto organismo non faccia parte delle strutture organizzative del Ministero, collocandolo al di fuori degli uffici propriamente considerati; determina la sua composizione in forma collegiale costituita da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente; ne fissa la durata in carica per un triennio, rinnovabile per una sola volta; stabilisce che il presidente dell'organismo è nominato tra gli ufficiali generali o grado corrispondente delle FF.AA., compresa l'Arma dei Carabinieri, tra i dirigenti civili dell'Amministrazione della difesa ovvero tra estranei all'Amministrazione particolarmente esperti in materia di pianificazione e programmazione strategica.

Prevede inoltre che presso l'Organismo sia costituito, senza incremento di spesa, un ufficio di supporto quale struttura tecnica permanente di misurazione della performance, strutturato in due reparti, uno dei quali per le attività connesse con il controllo strategico previsto dall'art. 6, c. 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999; demanda la competenza a determinare l'organizzazione interna dell'ufficio e dei reparti e a nominare il responsabile dell'ufficio al Presidente dell'Organismo indipendente, e fissa il contingente di personale assegnato all'ufficio in numero non superiore a 14 unità, ivi compresi due dirigenti civili di seconda fascia e due ufficiali in servizio permanente appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della difesa; stabilisce, infine, il trattamento economico del personale in servizio presso l'organismo e il relativo ufficio di supporto, prevedendo che ai componenti dell'organismo e dell'ufficio di

supporto compete il trattamento già attribuito ai componenti del servizio di controllo interno dal menzionato d.P.R. n. 162 del 2006.

L'Amministrazione dà atto che lo schema di regolamento in argomento e le disposizioni in esso previste trovano applicazione nel rispetto del vincolo di invarianza della spesa fissato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e in conformità delle circolari nn. 18 e 22 del 2010 adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Quest'ultimo, a sua volta, ha favorevolmente asseverato sia lo schema di d.P.R., sia la relazione tecnico-finanziaria che lo accompagna.

L'Amministrazione ha inoltre trasmesso copia della lettera di informativa sindacale e dei verbali delle riunioni con le organizzazioni rappresentative e copia del parere favorevole espresso sul testo dai Ministeri concertanti (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione).

Considerato:

Dall'esame degli atti la Sezione rileva che lo schema di regolamento risulta nel suo complesso rispondente agli obiettivi indicati dall'Amministrazione nella relazione illustrativa e, in particolare, all'obiettivo di dare attuazione, da un lato, a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in tema di istituzione presso le Amministrazioni pubbliche di un organismo indipendente di valutazione della performance in sostituzione del preesistente servizio di controllo interno (SECIN); dall'altro, alla

finalità di apportare taluni aggiustamenti e innovazioni alla organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dettati dall'esperienza maturata negli ultimi anni.

Condivisibile risulta, ad avviso del Collegio, anche il modello di intervento e lo strumento utilizzato per introdurre tali innovazioni, costituito dalla novella delle norme del Testo unico delle disposizioni regolamentari approvato con il d.P.R. n. 90 del 2010, tenuto conto della data del 9 ottobre 2010 fissata per l'abrogazione delle disposizioni regolamentari previgenti e della circostanza che – come in effetto è avvenuto – l'iter di approvazione del presente regolamento avrebbe verosimilmente superato la predetta data. Nel dare atto infine che, come asseverato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze, il presente schema non comporta maggiori oneri finanziari, la Sezione deve tuttavia formulare talune specifiche osservazioni che attengono al profilo redazionale del testo, ed a quello sostanziale e tecnico-giuridico.

Sotto il primo aspetto, deve rilevare infatti che il preambolo del provvedimento normativo in esame appare in parte ridondante ed in parte incompleto, dal momento che, mentre riporta l'indicazione di talune norme superflue, omette di fare espresso riferimento a quelle cui intende dare applicazione e, in particolare, al Testo unico approvato con d.P.R. n. 90 del 2010 e al Codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Quanto al profilo sostanziale, il Collegio osserva che la previsione di riservare al Presidente dell'organismo indipendente di valutazione

della performance la determinazione dell'organizzazione interna dell'ufficio di supporto e la nomina del responsabile dello stesso, contenuta nel testo, appare impropria anche se dettata dall'intento di accreditare l'assoluta autonomia e indipendenza dell'Organismo.

Ove si osservi invero che l'ufficio di supporto istituito presso l'organismo indipendente, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, costituisce comunque un' articolazione facente parte organicamente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, mentre il solo organismo in quanto tale è posto al di fuori dell'organizzazione del Ministero, ne consegue, che, necessariamente, la determinazione del relativo modulo organizzativo e la nomina del titolare di detto ufficio, alla pari degli altri uffici dell'Amministrazione della difesa, non possono che soggiacere alle regole generali e alle norme comuni dettate in materia dalle disposizioni normative vigenti.


Per quanto concerne invece le attribuzioni assegnate dal regolamento al consigliere militare del Ministro, le stesse saranno comunque disimpegnate, tenuto conto delle funzioni e prerogative riconosciute agli organi di vertice dell'ordinamento militare, in coordinamento e collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa.

P.Q.M.

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in argomento, con le osservazioni di cui in motivazione.


IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Cossu', written over the printed name.

IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Meli', written over the printed name.



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Area per gli affari del Personale civile

RESOCONTO

Oggetto: Incontro con le Organizzazioni sindacali in data 2 luglio 2010.

ooo

Il giorno 2 luglio 2010, presso Palazzo Baracchini, il Capo di Gabinetto, Gen. C.A. Claudio GRAZIANO, ha presieduto incontri a tavoli separati con le OO.SS. operanti nel Dicastero (elenco dei partecipanti in *anx 1*) concernenti il seguente argomento all'ordine del giorno:

- schema di Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per l'Amministrazione hanno preso parte:

UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTRO: Dirig. Gen. Dott. CRISCUOLO, Dirig. Dott.ssa D'AGOSTINO, Dirig. Dott.ssa FAVA, Collaboratori di amministrazione Sig. GORELLO, Dott.ssa SANTORELLI, Dott. VITALE.

UFFICIO LEGISLATIVO: Gen. D. CC DEL SETTE, C.F. GUIDA.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: Col. MARRONE.

ooo

Alle ore 9.45 ha inizio l'incontro con le OO.SS. CGIL, CISL e UIL.

Il Capo di Gabinetto, Gen. C.A. Claudio GRAZIANO, rivolge, in primo luogo, un indirizzo di saluto ai partecipanti, evidenziando che l'incontro odierno è la prima occasione da quando si è insediato nell'incarico per conoscere i responsabili nazionali delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative del personale civile della Difesa e per avviare un confronto sulle più importanti tematiche che coinvolgono la componente civile in un'ottica di trasparenza e collaborazione.

Dopo aver introdotto l'argomento all'ordine del giorno, riguardante lo schema di Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14, del d.lgs. n. 150/2009, cede la parola al Capo dell'Ufficio legislativo per l'illustrazione tecnica del provvedimento.

Il Gen. D. CC. Tullio DEL SETTE, dopo aver salutato i presenti, rappresenta che lo schema di decreto in esame sostituisce integralmente il d.P.R. 162/2006 e deriva dalla necessità di apportare al regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa modifiche imposte dalla legge 4 marzo 2009, n. 15 (ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, dal discendente decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150. Con l'occasione, sono stati comunque introdotti anche adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e da innovazioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale.

Nello specifico, il Capo dell'Ufficio legislativo descrive i seguenti principali interventi:

- l'Ufficio per la politica militare non è più ricompreso nell'elenco generale degli uffici di diretta collaborazione. Le relative funzioni sono state ricondotte nell'ambito dell'area del Gabinetto. La citata soppressione è compensata dall'istituzione dell'incarico di Consigliere militare del Ministro;
- il Servizio di controllo interno è soppresso. Conseguentemente, viene disciplinato - in un apposito capo a parte, come concordato con il MEF e con la Funzione Pubblica - nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'Organismo indipendente di valutazione, previsto dal citato art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, in ottemperanza alla citata previsione legislativa e nel rispetto delle circolari emanate sul tema sia dalla Ragioneria Generale dello Stato, sia dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT):
 - l'OIV, che rientra nell'ambito della gestione del CRA del Gabinetto, è stato collocato, ai sensi del citato d.lgs. n. 150/2009, al di fuori dell'alveo degli uffici di diretta collaborazione, a salvaguardia della propria indipendenza e autonomia valutativa. Lo stesso può essere costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente (ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo della Difesa. Tenuto conto della decadenza del Secin al 30 aprile 2010, con D.M. in pari data, sentita anche la CIVIT, i componenti del collegio sono stati individuati nel Presidente (Ammiraglio di squadra) ed in due membri esterni all'AD, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance;
 - l'ufficio di supporto dell'OIV, rispetto al SECIN, vede la soppressione del previgente ufficio di livello dirigenziale generale, riorganizzato in ufficio dirigenziale non generale, retto da un generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate o un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero.
La struttura è articolata in due reparti, dei quali uno sovrintende alle attività connesse alle funzioni di valutazione e misurazione della performance e l'altro a quelle connesse al controllo strategico. All'ufficio è assegnato, a invarianza di spesa, un contingente di personale di 14 unità, comprensivo di due dirigenti civili di seconda fascia e due dirigenti militari di livello non generale, tra i quali viene scelto il responsabile dell'ufficio stesso. La titolarità dell'ufficio è prevista in alternativa militare/civile a personale in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance;
- le funzioni di vice capo di Gabinetto civile, individuate in incarico di livello dirigenziale generale, sono attribuite, ai sensi dell'art. 19, c. 4, del d.lgs. n. 165/2001, ad un dirigente civile appartenente al ruolo dei dirigenti del Ministero. Tale incarico, a differenza del passato, è disgiunto dalle funzioni di consulenza, studio e ricerca, che assumono ora, a compensazione del posto di livello dirigenziale generale soppresso all'ex SECIN, autonoma connotazione, parimenti di livello dirigenziale generale. Restano ferme le dieci posizioni dirigenziali non generali previste presso gli uffici di diretta collaborazione.
- in recepimento della previsione normativa di cui all'art. 14, comma, 2, del d.lgs. n. 165/2001, è previsto che tutto il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, decada automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Resta invariata la speciale disciplina relativa al Capo di Gabinetto e al Capo.

dell'Ufficio legislativo, che, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma;

- il trattamento economico spettante al capo della segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari è esteso anche ai segretari particolari degli stessi Sottosegretari ovvero, in alternativa, ai loro consiglieri per gli affari delegati;
- resta invariato il contingente complessivo del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (153 unità) ed alle segreterie dei Sottosegretari di Stato (9 unità).

Il Gen. DEL SETTE precisa, altresì, che il provvedimento in parola, una volta approvato in via definitiva, sarà recepito anche nel testo unico regolamentare dell'ordinamento militare che entrerà in vigore nel prossimo mese di ottobre.

Il Vice Capo di gabinetto, Dir. Gen. dott. Claudio CRISCUOLO, dopo aver ringraziato il Capo Ufficio legislativo per l'illustrazione del provvedimento in argomento, consegna alle OO.SS. il D.M. 30 aprile 2010 recante la composizione dell'OIV della Difesa (ANX 2), spiegando che l'informativa circa i nominativi dei membri del predetto Organismo viene fornita nella riunione odierna contestualmente all'informativa sull'organizzazione dello stesso. Cede quindi la parola alle Organizzazioni Sindacali.

L'O.S. CISL, nel prendere atto dello schema in esame, evidenzia che gli aspetti concernenti il funzionamento dell'OIV ed il sistema di valutazione della performance, avendo ricadute sulla retribuzione del personale, sono di particolare interesse del Sindacato. Segnala che un profilo fortemente critico emerge dalla circostanza che il personale civile sarà valutato da una componente dirigenziale, quale quella militare, esclusa dall'applicazione del d.lgs. n. 150/2009 e che - fermo restando lo specifico ordinamento - non sarà a sua volta sottoposta a quella verifica della produttività e della responsabilità, principi che costituiscono il cardine della riforma della pubblica amministrazione.

L'O.S. CGIL, nel ringraziare il Capo Ufficio legislativo per la chiarezza e la completezza espositiva, manifesta forte interesse verso il funzionamento dell'OIV ed il sistema di valutazione del personale che questo adotterà. Chiede, altresì, chiarimenti sulla natura dell'incarico di consulenza, studio e ricerca previsto ora presso U.G. e se tale previsione non depotenzi il ruolo del Vice Capo di gabinetto civile. Domanda, inoltre, informazioni più dettagliate sulla struttura dell'OIV e se, tra l'altro, quest'ultimo si occuperà anche della valutazione del personale dell'Agenzia Industrie Difesa.

Sottolinea, poi, al pari della precedente sigla, la particolarità della Difesa in tema di valutazione del personale, atteso che la dirigenza che effettua la predetta valutazione, appartenendo alla componente militare, non è sottoposta alla valutazione stessa ed è esclusa dall'applicazione della riforma della Pubblica amministrazione.

L'O.S. UIL, nell'esprimere apprezzamento per l'incontro odierno, evidenzia che la questione sollevata dalle altre OO.SS. è pregiudiziale rispetto all'argomento all'ordine del giorno. In particolare, evidenzia la forte anomalia costituita dalla circostanza che il ruolo dirigenziale dei dicasteri con duplicità di tipologie di personale non coincide con la dirigenza sottoposta all'applicazione del d.lgs. n. 150/2009, che prevede una forte responsabilizzazione della dirigenza stessa. Tale circostanza, peraltro, risulta ancor più critica ove si consideri che la manovra finanziaria, bloccando la retribuzione per i prossimi tre anni, di fatto rende inapplicabile la cosiddetta riforma Brunetta e, quindi, non consente l'avvio del connesso meccanismo premiale. In tale quadro chiede

che l'amministrazione si faccia portavoce di una modifica della normativa che consenta un'armonica applicabilità della stessa.

Per quanto poi concerne più in generale lo schema di provvedimento, esprime perplessità sulla disgiunzione dell'incarico di consulenza, studio e ricerca da quello di Vice Capo di gabinetto civile, ritenendo depotenziato il ruolo di quest'ultimo.

Il **Gen. DEL SETTE** precisa che il nuovo incarico dirigenziale generale presso U.G. rientra tra quelli di fiducia del Ministro, che si affianca a quello del Vice Capo di Gabinetto civile che viene, anzi, formalmente riconosciuto come posto di funzione dirigenziale generale autonomo.

Per quanto concerne la struttura dell'OIV, il **Capo di UL** precisa che la composizione monocratica o collegiale, oltre a rispettare il dettato del d.lgs. n. 150/2009, riproduce l'analoga articolazione contemplata in passato per il Secin. Evidenzia, nel contempo, che la novità del provvedimento in esame consiste nella previsione che i membri dell'OIV siano sia interni che estranei all'Amministrazione, secondo le indicazioni della sopra citata CIVIT.

Circa la competenza dell'OIV Difesa a valutare anche il personale dell'AID, il **Gen. DEL SETTE**, sottolinea che tutti gli enti vigilati dalla Difesa (inclusa, quindi, l'AID), come consentito dalla normativa sulla materia, hanno manifestato la volontà di avvalersi del predetto Organismo per la valutazione del proprio personale.

Il **Vice Capo di gabinetto civile, dott. Claudio CRISCUOLO**, in relazione a quanto sopra, osserva che le criticità emerse in tema di valutazione del personale sono comuni a tutti gli altri Dicasteri caratterizzati dalla presenza di una duplice componente di personale, quali quelli della Giustizia, dell'Interno, degli Affari Esteri.

Il **Capo di Gabinetto, Gen. GRAZIANO**, prende atto delle osservazioni formulate dalle OO.SS., pur sottolineando che il personale militare è comunque sottoposto ad una procedura valutativa, benché si tratti di una valutazione diversa da quella prevista dalla citata riforma Brunetta. Ad ogni modo, considerato che le condizioni applicative del d.lgs. n. 150/2009 sono mutate, esprime l'avviso che le osservazioni effettuate potranno essere spunto per futuri approfondimenti sulla tematica.

A fattor comune, le OO.SS., nel prendere atto del provvedimento, segnalano la necessità che la **Difesa, fin da ora, operi in modo da limitare criticità applicative** scaturenti dalla coesistenza di personale civile e militare.

Le **OO.SS. CGIL, CISL e UIL** richiamano, infine, a margine della riunione, l'attenzione su due problematiche non poste all'ordine del giorno, ma di particolare ed urgente interesse per il personale civile: l'accelerazione delle procedure tecniche per l'attuazione degli accordi raggiunti sulle progressioni di carriera e per l'approvazione di quelli *in itinere*; la disponibilità dei fondi residui FUA 2009, in modo da consentire il pagamento delle particolari posizioni 2009 (turni, reperibilità ecc.) e del FUA 2010. In relazione a quanto sopra, consegnano il documento unitario in data 2 luglio 2010 (**ANX 3**), chiedendo uno specifico intervento politico.

Il **Capo di Gabinetto** fornisce rassicurazioni che verrà attuata ogni iniziativa utile alla positiva soluzione delle richiamate problematiche.

Alle ore 11.00 ha termine l'incontro.

ooo

Alle ore 11.05 ha inizio l'incontro con l'O.S. FLP-Difesa.

Il **Vice Capo di Gabinetto civile, dott. CRISCUOLO**, nel portare il saluto del **Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA**, e del Capo di Gabinetto assenti per concomitanti impegni, cede la parola al rappresentante di U.L., **C.F. Raffaele GUIDA**, il quale illustra

l'argomento all'ordine del giorno, nei termini di cui alle pagine 1, 2 e 3 del presente resoconto. Viene poi consegnato il D.M. 30 aprile 2010 recante la composizione dell'OIV della Difesa.

L'O.S. **FLP-Difesa**, nel manifestare rammarico per l'assenza del Sottosegretario di Stato, On.le **COSSIGA**, preliminarmente esprime forte preoccupazione per l'impatto che alcune previsioni della manovra finanziaria in corso di definizione (quali l'ulteriore riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie del Dicastero, il mancato stanziamento di fondi per la ristrutturazione del sistema arsenale, il blocco del turn over del personale), avranno sulla Difesa e, in particolare, sul personale civile. Rappresenta, inoltre, l'esigenza di approfondire con il vertice politico alcune tematiche di particolare interesse, quali la riorganizzazione del Dicastero, il riconoscimento dell'indennità di campagna al personale civile, il riordino degli Arsenali, Difesa Servizi s.p.a.. Al riguardo, chiede l'apertura di un tavolo politico di confronto, dopo la pausa estiva.

Per quanto attiene all'argomento all'ordine del giorno, nel condividere la scelta adottata dall'Ufficio Legislativo di sostituire integralmente il precedente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, prende atto del provvedimento in esame. Rappresenta che, comunque, la lettura del testo suggerisce, sotto il profilo generale, alcune considerazioni e richieste di maggiori elementi di informazione su taluni aspetti. In particolare, sottolinea che lo schema in parola avrebbe potuto essere l'occasione per estendere la funzione di vicario del Capo di gabinetto anche al Vice Capo di gabinetto civile al fine di valorizzarne il ruolo. Chiede, inoltre, chiarimenti, sulla natura dell'incarico di "consigliere per gli affari delegati" dei Sottosegretari di Stato, nonché di precisare l'inclusione degli emolumenti per lavoro straordinario nell'indennità di diretta collaborazione.

Per quanto poi più specificamente attiene alla disciplina dell'OIV, l'O.S. **FLP-Difesa** evidenzia che nell'articolazione attuale non appare sufficientemente rappresentata la componente civile. Manifesta, pertanto, l'auspicio che, in considerazione delle ricadute che l'attività dell'Organismo in argomento avrà proprio su tale componente, anche sotto il profilo economico, ne venga garantita un'adeguata presenza nell'ufficio di supporto, ed incrementato il contingente di personale destinato al funzionamento dell'OIV in ragione delle accresciute funzioni. Chiede, infine, che sia valutata in modo trasparente la specifica professionalità dei membri.

Su quest'ultimo aspetto, il **dott. CRISCUOLO** precisa che la valutazione sopra richiamata è effettuata sulla base dell'esperienza curriculare, testimoniata, a titolo esemplificativo, dall'acquisizione di precedenti esperienze lavorative e professionali, dalla partecipazione a corsi mirati eccetera.

In relazione alle richieste dell'O.S. in parola, il **Vice Capo di gabinetto civile, dott. CRISCUOLO**, precisa che il "consigliere per gli affari delegati" dei Sottosegretari di Stato è una figura opzionale, caratterizzata dal rapporto fiduciario con il Sottosegretario e comunque, essendo ricompresa nel contingente di personale a quest'ultimo assegnato, la sua previsione non comporta aumento dei costi. Circa la precisazione riguardante l'indennità di diretta collaborazione, chiarisce che il testo in esame non innova rispetto alla precedente previsione, essendone semplicemente stata adeguata la formulazione da un punto di vista formale alla analoga disposizione di cui al d.lgs. n. 165/2001.

Il **rappresentante di UL** specifica, altresì, che il contingente di personale assegnato all'OIV è stato quantificato sulla base del principio dell'invarianza della spesa, espressamente previsto dal d.lgs. n. 150/2009. Tuttavia, in considerazione dei criteri di calcolo di recente emanati dalla Ragioneria generale dello Stato, si sta verificando la possibilità di incrementare il detto contingente, anche per soddisfare le esigenze di funzionalità dell'Organismo in parola.

L'O.S. **FLP-Difesa** chiede che, prima dell'avvio del sistema di valutazione del personale e del

funzionamento a regime dell'OIV sia effettuato uno specifico incontro di approfondimento con il Sottosegretario delegato, On.le COSSIGA.

Il **Vice Capo di gabinetto, dott. CRISCUOLO**, prende atto della richiesta.

Alle ore 11.50 ha termine l'incontro.

ooo

Alle ore 12.00 ha inizio l'incontro con l'**O.S. CONFISAL-UNSA-SIAD**.

Il **Vice Capo di Gabinetto civile, dott. CRISCUOLO**, nel portare il saluto del **Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA**, e del Capo di Gabinetto assenti per concomitanti impegni, cede la parola al rappresentante di U.L., **C.F. Raffaele GUIDA**, il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno, nei termini di cui alle pagine 1, 2 e 3 del presente resoconto. Viene poi consegnato il D.M. 30 aprile 2010 recante la composizione dell'OIV della Difesa.

L'**O.S. CONFISAL** prende atto dello schema di decreto in argomento e rappresenta l'esigenza di carattere generale che, unitamente all'informazione sui provvedimenti, venga fissata un'apposita riunione di approfondimento.

Per quanto attiene al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'OIV, propone che venga riconosciuta anche al Vice Capo di gabinetto civile la funzione vicaria de Capo di Gabinetto e chiede che sia assicurata una maggiore presenza del personale civile, dirigenziale e non, nell'ambito dell'Organismo indipendente di valutazione. Fa, comunque, riserva di produrre una nota di osservazioni scritte sul testo in esame¹.

A margine dell'incontro, l'**O.S. CONFISAL** rappresenta la necessità di un intervento della Difesa, presso i competenti organi tecnici, per una sollecita definizione delle problematiche concernenti le progressioni di carriera e la corresponsione dei residui FUA 2009 e del FUA 2010.

Alle ore 12.15 ha termine l'incontro.

ooo

Alle ore 12.25 ha inizio l'incontro con le **OO.SS. RdB/CUB-PI, FEDERAZIONE INTESA e CIDA-UNADIS**. Le predette OO.SS., sebbene convocate separatamente, hanno chiesto di sedere ad un tavolo comune, sia per la riunione odierna, sia per le future occasioni di confronto.

Il **Vice Capo di Gabinetto civile, dott. CRISCUOLO**, nel riservarsi di sottoporre la questione al **Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA**, per quanto attiene agli incontri futuri, accoglie la richiesta delle OO.SS. atteso il carattere tecnico della riunione e cede la parola al rappresentante di U.L., **C.F. Raffaele GUIDA**, il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno, nei termini di cui alle pagine 1, 2 e 3 del presente resoconto. Viene poi consegnato il D.M. 30 aprile 2010 recante la composizione dell'OIV della Difesa.

Le **OO.S. RdB/CUB-PI, FEDERAZIONE INTESA e CIDA-UNADIS**, nel manifestare la propria contrarietà alla separazione dei tavoli di confronto sindacale, prendono atto del provvedimento ed esprimono una posizione sostanzialmente comune, in particolare per quanto riguarda l'**articolazione dell'Organismo di valutazione della performance e del relativo ufficio di supporto**.

Nello specifico, i Sindacati, pur non contestando la composizione degli stessi, evidenziano la **necessità di un riequilibrio tra le posizioni militari/civili, in considerazione soprattutto della**

¹ La nota è pervenuta in data 6 luglio 2010 e viene allegata la presente resoconto in ANX 4.

circostanza che tali organismi si occuperanno della **valutazione proprio del personale civile** e rappresentano l'esigenza che nell'ambito del contingente di personale assegnato all'OIV sia **assicurata una adeguata presenza di personale civile**.

In particolare, chiedono espressamente che la **normativa** – mediante una modifica allo schema di regolamento in argomento – preveda l'**alternanza militare/civile** tra il **Presidente dell'OIV** ed il **titolare dell'ufficio di supporto**, in modo da assicurare che quando il primo è militare, il secondo sia civile e viceversa.

Al riguardo, il **Vice Capo di Gabinetto civile, dott. CRISUOLO** prende atto delle osservazioni/proposte delle OO.SS. e si riserva di portarle all'attenzione del Sottosegretario di Stato, On.le COSSIGA, del Capo di Gabinetto e del Capo di UL per le opportune valutazioni.

L'O.S. CIDA-UNADIS (sindacato del personale dirigente), a margine della riunione effettua alcune considerazioni in relazione al **conferimento di incarichi dirigenziali non generali presso gli uffici di diretta collaborazione**. In particolare, pur condividendo l'esclusione di tali posti di funzione dalla procedura d'interpello, esprime l'avviso che sarebbe opportuno adottare un **meccanismo** che regolamenti l'**avanzamento dalla 4ª alla 5ª fascia funzionale**, in cui sono articolate le posizioni dirigenziali nell'**area di diretta collaborazione**, in un'ottica di **armonizzazione di tale procedura**, pur con le dovute differenze, **con quella di carattere generale**. Alle ore 13.00 ha termine l'incontro.

Elenco dei rappresentanti sindacali partecipanti alla riunione
del giorno 2 luglio 2010

PRIMO TAVOLO

CISL-FPS Ruggero BELLOTTÒ, Carlo VANGELISTI.
CGIL-FP Noemi MANCA, Francesco QUARTU.
UIL-PA Sandro COLOMBI, Riccardo COLAFRANCESCO.

SECONDO TAVOLO

FLP-DIFESA Giancarlo PITTELLI, Oberdan VIZZI, Giuseppe EVANGELISTI.

TERZO TAVOLO

CONFSAL-UNSA-SIAD Gianfranco BRACONI, Maurizio GIACOMELLI.

QUARTO TAVOLO

RDB-CUB/PI Massimo SOLFERINO, Pierino DI TELLA.
FEDERAZIONE INTESA/ACD Antonio NARDI, Daniele ALESSANDRO, Giovanni LIPPOLIS .
CIDA-UNADIS Emanuele COLETTI.

UGL-STATALI e CONFEDIRSTAT, regolarmente convocati, sono risultati assenti.